

Brugg, 15 dicembre 2015

## SwissPrimBeef®

### Regolamento di produzione

#### 1. Disposizioni generali

- a. SwissPrimBeef. SwissPrimBeef è carne gourmet di bovini da carne allevati in una tenuta di vacche madri (“linea vacca-vitello”). Fino allo svezzamento, il vitello vive nella mandria, assieme alla madre. Dopo lo svezzamento gli animali sono raggruppati e allevati per fasce di età. Il marchio promuove una produzione di carne bovina di qualità, proveniente da animali di razze selezionate, garantisce precise modalità di allevamento e di foraggiamento e assicura i controlli necessari.
- b. Bovini da carne. Gli animali sono robusti, fertili e mansueti. Sono longevi e si adattano senza problemi alle condizioni climatiche svizzere. Valorizzano il foraggio grezzo trasformandolo in carne, un alimento nobile. La produzione soddisfa elevati criteri etologici, ecologici e qualitativi. Il marchio SwissPrimBeef promuove tutti questi aspetti. La buona capacità di assimilare foraggio grezzo di diverse qualità consente ai bovini da carne di ambientarsi in tutte le regioni svizzere.
- c. Razze. La razza è scelta in base alle possibilità di compravendita. Vacca Madre Svizzera gestisce una lista di preferenze. Il capitolo 2.4.c stabilisce i requisiti di ascendenza.
- d. Protezione del marchio: SwissPrimBeef è un marchio protetto. Appartiene a Vacca Madre Svizzera ed è registrato presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale con i numeri ® 443156 e 471075.
- e. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:

logo:



testo: SwissPrimBeef

Per animali di razza, il nome del marchio può essere accompagnato dalla specificazione della razza.

#### 2. Disposizioni per la produzione

##### 2.1. Disposizioni di legge

Sono applicate le leggi federali e le ordinanze seguenti, con le rispettive disposizioni di esecuzione, nella loro versione più aggiornata:

- a. la legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), l'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e le relative ordinanze di esecuzione;
- b. la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc);
- c. l'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD);
- d. l'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA);
- e. l'ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA);
- f. la legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer), l'ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAMed) e l'ordinanza sui medicinali per uso veterinario (ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet).

## 2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, le condizioni per utilizzare i marchi depositati da Vacca Madre Svizzera si applicano alla totalità dei capi che fanno parte della mandria di vacche madri (vitelli, animali da finissaggio, vacche, tori riproduttori e animali da allevamento). Nella stessa azienda, le disposizioni del presente regolamento concernenti l'allevamento e il foraggiamento valgono per tutte le categorie di animali (da A2 a A9).

## 2.3. Azienda

- a. Adesione a Vacca Madre Svizzera. Per produrre nel quadro dei marchi depositati, occorre aderire a Vacca Madre Svizzera. Le aziende che non tengono vacche madri sono legate a Vacca Madre Svizzera da un contratto di licenza. Anche le aziende che dividono le varie mansioni (ad es. allevamento, estivazione) con aziende che aderiscono a Vacca Madre Svizzera o con aziende che hanno concluso con essa un contratto di licenza, devono aver sottoscritto un accordo con Vacca Madre Svizzera. Secondo le modalità di compravendita, possono essere richieste altre adesioni.
- b. Controllo. Le aziende sono controllate regolarmente dagli ispettorati incaricati da Vacca Madre Svizzera. Vacca Madre Svizzera riconosce le aziende che si trovano all'interno della superficie agricola utile e che hanno superato i controlli, così come le aziende che si trovano nelle zone di estivazione e che rispettano le disposizioni dell'ordinanza sui contributi d'estivazione. Il capitolo 5 descrive la procedura di controllo.
- c. Allevamento degli animali e sfruttamento delle superfici. L'allevamento degli animali e la gestione dell'azienda devono trasmettere un'immagine positiva del metodo di produzione vacca-vitello. L'azienda prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, conformemente a quanto stabilito dall'OPD. L'azienda dispone di una superficie foraggera propria sufficiente. È vietato l'impiego di fanghi di depurazione, in qualsiasi forma. Il capitolo 2.4. stabilisce i requisiti supplementari per l'allevamento degli animali e per il loro foraggiamento.

## 2.4. Animali

- a. Provenienza. Gli animali devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita, ininterrottamente, in aziende riconosciute. Se acquistati da aziende non riconosciute, gli animali supplementari destinati alla produzione

SwissPrimBeef (vitelli di sostituzione e vitelli supplementari) non devono aver superato le 2 mesi di vita. Gli animali Natura (destinati alla lavorazione) devono aver trascorso almeno 2 anni in un'azienda riconosciuta. Sono ammessi soggiorni in aziende non riconosciute, se resi necessari dal cambiamento del proprietario; non possono tuttavia superare, complessivamente, i 30 giorni.

- b. Identificazione. Tutti i capi della mandria di vacche madri devono essere identificati con marchi auricolari ufficiali. Il produttore è tenuto a rispettare le disposizioni e le raccomandazioni in vigore per il trasporto di animali.
- c. Ascendenza. Gli animali SwissPrimBeef devono discendere, da parte maschile, da un toro riconosciuto da Vacca Madre Svizzera, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne oppure registrato come tale e riconosciuto per l'inseminazione artificiale). Da parte femminile, devono discendere da un toro riconosciuto da Vacca Madre Svizzera, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne oppure registrato come tale e riconosciuto per l'inseminazione artificiale). Le fattrici devono inoltre essere registrate presso Swissherdbook nella sezione Simmental (codice 60 o 70), oppure presso Braunvieh Schweiz nella sezione OB (bovini bruni originali) o ROB (re-incrocio bovini bruni originali) oppure nel libro genealogico delle razze Hérens, Grigia retica o Hinterwälder.

I criteri di ascendenza femminile entrano in vigore per i capi SwissPrimBeef nati dopo il 1° gennaio 2008. Tutte le vacche che hanno figliato prima di questa data in un'azienda SwissPrimBeef riconosciuta soddisfano le condizioni richieste.

I vitelli di sostituzione o i vitelli supplementari devono rispettare le disposizioni concernenti l'ascendenza, almeno da parte maschile. Le ascendenze devono essere comprovate ufficialmente.

Gli animali generati mediante trasferimento embrionale, i discendenti diretti o indiretti di animali clonati e gli animali della razza Bianco Blu Belga e INRA 95 non possono essere commercializzati con il marchio SwissPrimBeef.

- d. Qualità. Le carcasse e la carne dei capi destinati alla produzione SwissPrimBeef devono rispettare severi requisiti qualitativi: carnosità e tessuto grasso per le carcasse, criteri organolettici e massa chimico-fisica per la carne. Il produttore deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la salute dei capi e la qualità dell'allevamento, del foraggiamento e della zootecnia. Il regolamento di vendita stabilisce i parametri di promozione della qualità, in particolare per la macellazione, la lavorazione, l'immagazzinamento e la compravendita.
- e. Uscita all'aperto. L'allevamento deve rispettare le disposizioni URA ("uscita regolare all'aperto"). Va garantita un'uscita all'aperto giornaliera (pascolo o corte). Durante il periodo vegetativo è obbligatoria, quotidianamente, un'uscita di mezza giornata al pascolo. Le eccezioni sono ammesse solo in caso di intemperie. In questi casi, e durante il riposo vegetativo, occorre mettere a disposizione una corte, almeno un'ora ogni giorno. Come requisito minimo, durante tutto l'anno gli animali svezzati devono poter accedere costantemente a una corte. Le uscite all'aperto e al pascolo devono essere annotate quotidianamente nell'apposito registro.
- f. Stabulazione. L'allevamento deve rispettare le disposizioni SSRA ("sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali").

Nelle stalle sono vietati sistemi elettrici di conduzione (soprattutto giogo elettrico, fili elettrici). L'OPD stabilisce le deroghe concernenti la tenuta all'aperto o l'area di foraggiamento con pavimento rivestito, che sono ammesse, ad esempio, nelle situazioni seguenti: durante il foraggiamento, durante la figliatura, in caso di animali malati o feriti.

- g. Igiene e pulizia. Gli animali vanno tenuti puliti. Le aree di riposo devono essere sempre correttamente ricoperte di stame. Il letame che si deposita sulle superfici di stabulazione e sulle superfici di uscita va eliminato regolarmente. Gli animali devono disporre costantemente di acqua potabile.
- h. Foraggiamento. Il foraggio grezzo è prodotto prevalentemente dall'azienda (conformemente a quanto previsto dal cap. 2.3.c.). Sono vietati l'abbeverata con latte supplementare, l'impiego di latte in polvere o di alimenti di allattamento, e il ricorso a bovine da produzione lattiera quali vacche nutrici. Il produttore fa in modo che le razioni di foraggio siano equilibrate. Sostanze minerali, oligoelementi e vitamine sono somministrati solo se occorre completare il fabbisogno naturale. Sono vietati complementi alimentari di sintesi per aumentare la produttività, amminoacidi di sintesi e foraggi a base di urea, di proteine animali, di grassi animali o di organismi geneticamente modificati (OGM). Valgono i limiti massimi stabiliti dalla legislazione sugli OGM.

Fino allo svezzamento la vacca e il suo vitello non possono ricevere alcun foraggio a base di soia. Dal 1° novembre 2015 in poi, la soia somministrata agli altri capi deve provenire da una produzione sostenibile, ossia da aziende specializzate riconosciute dalla Rete svizzera per la soia ([www.retesoia.ch](http://www.retesoia.ch)). Le scorte che non rispondono a questo requisito devono essere utilizzate entro il 31 ottobre 2016.

Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore, per le vacche madri e i vitelli non ancora svezzati, le condizioni stabilite dalla Confederazione per la "produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita" (PLCSI). Non è necessario raggiungere un effettivo minimo di animali. Le aziende che allevano altre categorie di animali nutrendole con foraggio grezzo e che, per questa ragione, non rispettano in tutta la loro estensione le condizioni della PLCSI, devono presentare un bilancio foraggero a parte per le vacche madri e i vitelli.

Per il resto valgono la direttiva Coop "Nutrizione degli animali da reddito: requisiti per gli alimenti da utilizzare nei programmi di allevamento Naturaplan" e le direttive per le aziende bio. I fabbricanti di alimenti per animali fornitori delle aziende che aderiscono al programma SwissPrimBeef devono essere omologati e sottostare ai controlli previsti nell'ambito di un sistema di garanzia della qualità.

- i. Salute. La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche a diversi livelli (allevamento, foraggiamento e zootecnia). In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L'impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione del veterinario responsabile, con il quale deve essere stipulata una convenzione. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell'azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l'acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell'apposito registro.

Dal 1° gennaio 2016 i preparati contenenti il principio attivo PMSG sono vietati in tutti gli ambiti di utilizzazione (attualmente il Folligon è omologato per bovine in caso di anestro).

- j. Prodotti. SwissPrimBeef prevede i seguenti prodotti standard:

rimonte	vitelli svezzati, da finissaggio, provenienti dalla linea vacca-vitello
animali da banco	manzi, buoi e torelli
animali destinati alla lavorazione	riproduttori (vacche e tori)

- k. Trasporto. Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l'uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto e i macelli devono rispettare le disposizioni dell'OPAn e delle ordinanze d'esecuzione. Gli autisti impiegati da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall'USAV, come stabilisce l'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento di animali. Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l'autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione del settore.

### 3. Documento di riconoscimento

- a. Rilascio. Su ordinazione, l'Agenzia Vacca Madre Svizzera rilascia per ogni animale SwissPrimBeef un documento di riconoscimento. Solo se munito di questo documento l'animale può essere ritenuto SwissPrimBeef. Le disposizioni di applicazione sono stabilite in un testo a parte.
- b. Rifiuto. Se un'azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i documenti di riconoscimento non sono rilasciati. I documenti già rilasciati ad aziende in seguito escluse sono considerati nulli.

### 4. Compravendita

- a. Controllo della qualità. Per la compravendita SwissPrimBeef, la necessaria qualifica e la relativa valutazione avvengono secondo i criteri CH-TAX. Sono applicate le prescrizioni concernenti la qualità e la fornitura.
- b. Licenze. Per garantire il controllo necessario, gli animali e la carne SwissPrimBeef possono essere venduti solo in filiere munite di un'apposita licenza. Le licenze di compravendita vanno richieste a Vacca Madre Svizzera.
- c. Compravendita centralizzata. È il canale di compravendita più importante, per il quale Vacca Madre Svizzera mette a disposizione intermediari riconosciuti che, a loro volta, forniscono macellerie riconosciute (conformemente alla lista di titolari di una licenza). I capi SwissPrimBeef vanno annunciati all'intermediario da 3 a 4 settimane prima del previsto termine di macellazione.

- d. Compravendita diretta. Chi compra o vende direttamente prodotti SwissPrim-Beef deve possedere l'apposita licenza rilasciata da Vacca Madre Svizzera. Per la macellazione di animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la lavorazione di carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (in part. l'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni OMCC, l'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione OIGM, l'ordinanza sulle derrate alimentari ODerr). Ogni rivenditore è tenuto a rispettare le disposizioni.
- e. Regolamento di vendita. Per la macellazione di animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la lavorazione di carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (OMCC, OIGM, ODerr ecc.). Nel quadro di SwissPrimBeef vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la macellazione, la lavorazione e la vendita. Ogni rivenditore è tenuto a rispettare le disposizioni.

## 5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da Vacca Madre Svizzera e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) ISO 17020:2012 è responsabile del riconoscimento nel quadro del marchio depositato SwissPrimBeef. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabulazioni, mezzi di trasporto, impianti ecc.), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. Se il responsabile dell'azienda è d'accordo, il controllo può essere svolto anche in sua assenza. Se gli ispettori non possono accedere a determinati documenti, segnalano al responsabile dell'azienda quali documenti deve inoltrare. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.
- b. Livelli di controllo. I controlli sono effettuati a diversi livelli: azienda (cfr. cap. 2.3), animali (cfr. cap. 2.4), trasporti (cfr. cap. 2.4), documenti di riconoscimento (cfr. cap. 3) e licenze per la compravendita (cfr. cap. 4).
- c. Registrazioni. Il produttore è tenuto ad aggiornare con precisione e regolarità il registro dei trattamenti e l'inventario dei farmaci veterinari. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Le aziende di compravendita devono rispettare un adeguato sistema di controllo della qualità, che garantisca la tracciabilità e la dichiarazione SwissPrimBeef.
- d. Dati. Il produttore acconsente che la BDTA o altre organizzazioni o servizi federali competenti trasmettano a Vacca Madre Svizzera i dati sui bovini (notifica della nascita), i loro trasferimenti (notifica dell'arrivo e della partenza), i controlli e la macellazione (in part. data / peso / categoria di macellazione, carnosità e tessuto grasso). Vacca Madre Svizzera può scambiare i dati a terzi, per valutazioni tecniche concernenti la zootecnia e la produzione.

## 6. Sanzioni

- a. Sanzioni. Le sanzioni per infrazioni al presente regolamento sono stabilite da Vacca Madre Svizzera e sono pronunciate dall'ispettorato. A dipendenza della gravità del caso, possono comportare una limitazione del riconoscimento (ammonimento e fissazione di un termine per rientrare nei criteri stabiliti), un

blocco delle forniture oppure l'esclusione dalla lista delle aziende SwissPrimBeef. Una volta stabilite, le sanzioni entrano in vigore con effetto immediato.

- b. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, il produttore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 3 giorni dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni un ricorso scritto e motivato all'Agenzia Vacca Madre Svizzera. L'organo di ultima istanza per il trattamento dei ricorsi è la delegazione di ricorso del Comitato Vacca Madre Svizzera. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi. I ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento.
- c. Foro. È competente il foro della località in cui ha sede Vacca Madre Svizzera.

## **7. Validità**

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato il 15 marzo 2002 dall'Assemblea generale di Vacca Madre Svizzera. Il Comitato ha approvato l'ultima revisione il 15 dicembre 2015, che è entrata in vigore il giorno stesso. Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 28 aprile 2015.